

N. R.G. 223/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Sorgi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 223/2017 promossa da:

LAUDI BRUNO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TARANTINI ROSA e
dell'avv. LAUDI BRUNO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TARANTINI ROSA

ATTORI

contro

GIARDINO S.p.A. (C.F. 07315881008), con il patrocinio dell'avv. GIARDINO S.p.A., elettivamente domiciliato in PIAZZA C. ZINI 27 00198 Roma, presso il difensore avv. GIARDINO S.p.A.

CONVENUTO

Avente ad oggetto: contratto a progetto

SVOLGIMENTO E MOTIVI

Con ricorso al giudice del lavoro (inizialmente il ricorso era stato presentato anche da) chiedevano venisse riconosciuta la natura subordinata del proprio rapporto con la quale avevano concluso una serie di rapporti. aveva concluso una serie di contratti a progetto tra il 2010 ed il 2014 e un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 1/1/2015 al 31/10/2015, per svolgere attività legate all'informatica a favore di struttura universitaria, personale informatico. aveva concluso anche lei una serie di contratti a progetto tra il 2013 ed il 2014 e dal 1/7/2015 al 31/10/2015 un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lavorare presso il Si indicava come parametro di riferimento il CCNL (IV° livello) Commercio. Venivano avanzate richieste di differenze retributive per tutto il periodo del rapporto con che determinava una richiesta di € 31.174,55 per e di € 53.050,36 per

Si costituiva in giudizio contestando le ragioni dei ricorrenti, escludendo la natura subordinata dei rapporti e la genuinità dei contratti a progetto. Veniva eccepita la decadenza ex art. 32 l.183/2010 per i contratti a progetto. Per le differenze retributive si richiamava il CCNL applicato dalla società terziario Cital contestando la sussistenza delle



stesse.

Nel corso del giudizio venivano escussi i testi richiesti dalle parti ed all'esito della discussione in data 4/5/2018 la causa veniva decisa.

Ritiene il giudice che il ricorso possa essere accolto.

In primo luogo ritiene questo giudice che non sussista la decadenza eccepita dalla parte convenuta relativamente ai contratti a progetto poiché tale decadenza vale per determinate finalità, tendenzialmente collegabili alla prosecuzione di determinati rapporti (questo spiega appunto il termine decadenziale al posto dell'ordinaria prescrizione), ma non per la qualificazione del rapporto stesso.

In ordine alla natura dei rapporti per i quali i testi (dirigente informatico) e (dipendente E) che gestiva in appalto l'assistenza informatica al S e che utilizzava personale) per la (i testi) e () hanno fornito indicazioni sulle caratteristiche dell'attività svolta dai ricorrenti durante i loro contratti a progetto con riferimenti riconducibili univocamente al rapporto di lavoro subordinato (presenze orari, attività svolta) escludendo la plausibilità di un progetto nell'attività dei ricorrenti. Per altro data l'attività della a, addetta ad un desk telefonico ed al rapporto con il pubblico, si ritiene applicabile il III° livello mentre per l'attività tecnica del il IV° livello richiesto appare conforme. Quanto al CCNL applicabile il giudice ritiene di applicare quello concluso nel settore dalle associazioni maggiormente rappresentative ed in questo senso il CCNL terziario ConfCommercio appare il riferimento adeguato. Conseguentemente devono essere riconosciute le differenze retributive per relativamente ai periodi di contratti a progetto dal 19/10/2010-31/12/2014 nei limiti della prescrizione quinquennale (la domanda allegata in atti con la missiva dell'avvocato è del giugno 2016) arrivando così a determinare una somma di € 27.393,35 sulla base dei conteggi predisposti dalla parte e nei confronti di a per il periodo 15/4/2013-14/4/2014 la somma di € 4.488,29.

Per errore materiale il giudice non ha tenuto conto nel dispositivo dell'ulteriore periodo fino al 30/9/2014 con ulteriore differenza di € 2.404,04 come da conteggi in atti.

Non sono dovute le ulteriori differenze richieste dai ricorrenti perché per i periodi di lavoro subordinato a termine gli stessi hanno stipulato un contratto con la controparte accettando le caratteristiche dello stesso ed il CCNL applicato dalla società convenuta.

L'accoglimento parziale del ricorso determina la compensazione al 50% delle spese del giudizio mentre per il rimanente 50% le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo,

- 1) Accoglie parzialmente il ricorso e riconosciuta la natura del rapporto di lavoro subordinato relativamente ai contratti a progetto sottoscritti con (19/10/2011-31/12/2014) e a (15/4/2013-14/4/14) condanna la società a . i. a



Sentenza n. 371/2018 pubbl. il 04/07/2018
RG n. 223/2017

corrispondere le differenze retributive corrispondenti rispettivamente al IV° ed al III° livello CCNL Commercio e al pagamento, nei limiti della prescrizione quinquennale, della somma di € 27.393,35 a favore di di € 4.488,29 a favore di

- 2) rigetta per il resto il ricorso;
 - 3) Previa compensazione del 50% delle spese del giudizio condanna la società al pagamento del rimanente 50% delle spese del giudizio a favore dei ricorrenti frazione che liquida in € 2.400,00 oltre Iva, Cpa, oltre 15% spese generali con distrazione a favore dei legali dichiaratosi antistatari
 - 4) Motivazione nei sessanta giorni
- Bologna il 04/05/2018

Il Giudice Unico
Carlo Sorgi



